

I CANTIERI IN FRANCIA PER LE IMPRESE ITALIANE SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Gli obblighi fiscali e previdenziali in Francia per l'azienda e per il personale dipendente per le imprese italiane senza stabile organizzazione.

Sommario

Sommario	2
1 - Gli obblighi fiscali per le imprese italiane senza stabile organizzazione: l'identificazione diretta alla TVA.	3
a) La richiesta del numero di TVA va presentata al DRESG SIE 10 rue du Centre-TSA 20011 93465NOISY LE GRAND:	3
b) La fatturazione attiva e passiva: esempi pratici di fatturazione con TVA francese, art. 41, 7 ter e 7 quater	6
c) Il "reverse charge" tra impresa subappaltante e impresa subappaltatrice.	8
d) L'identificazione alla TVA e la DEB.....	10
e) La compilazione del CA3: esempi pratici	11
f) Le aliquote della TVA.	12
g) Il pagamento della TVA.....	12
h) I riflessi sulla contabilità italiana.	13
2 - Gli obblighi amministrativi per le imprese non residenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
a) La decennale.....	15
3 - Gli obblighi previdenziali per le imprese non residenti: il distacco dei lavoratori dipendenti.	16
a) La nozione di distacco.....	17
Elementi distintivi del distacco:	17
Soggetti attivi nell'istituto del distacco:	19
Adempimenti amministrativi	20
a) Adempimenti nei confronti degli istituti da effettuare al momento dell'invio in distacco di personale	20
a) comunicazione invio in distacco di personale	20
b) richiesta di modello PD DA1	21
c) comunicazione invio in distacco di personale	21
d) richiesta rilascio certificato di distacco	22
Che cosa prevede la Convenzione Italia - Francia contro le doppie imposizioni	27
4- "Il representant"	27
5- "Le Carte BTP"	27
RIEPILOGO DOCUMENTI MINIMI DA CONSERVARE IN CASO DI VISITA ISPETTIVA	31

1 - Gli obblighi fiscali per le imprese italiane senza stabile organizzazione:
l'identificazione diretta alla TVA.

Molto spesso si confonde ancora l'identificazione alla TVA con la nozione di rappresentante fiscale; orbene il rappresentante fiscale per le imprese dell'UE è stato soppresso già dal lontano 2002. Oggi abbiamo a che fare solo con l'identificazione diretta, seppure spesso accompagnata dalla figura del mandatario.

NOTA BENE: l'identificazione diretta alla TVA non è un'opzione, come spesso si crede, ma o è un obbligo, nei casi previsti dalla normativa, altrimenti è vietata.

a) La richiesta del numero di TVA va presentata al DRESG SIE 10 rue du Centre-TSA 20011 93465NOISY LE GRAND:

Occorre compilare il modulo IMP; www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) Identificazioni – Formulari → IMP + Mandat data 12/09/2012 a tale modulo occorre allegare imperativamente:

- 1) una visura camerale aggiornata tradotta in francese o in inglese, se non integralmente, almeno nelle sue parti essenziali;

Le visure camerali in lingua Inglese sono scaricabili dal sito www.registroimprese.it/area-utente ⇨ area utente- Username/password- documenti- imprese/registri europei- Nazione- Stato- Ricerca

- 2) una copia dello statuto, in copia conforme, firmata dal legale rappresentante in ogni sua pagina e tradotta in francese o in inglese, se non integralmente, almeno nelle sue parti essenziali;
- 3) una fotocopia della carta di identità o del passaporto della persona fisica se trattasi di una Ditta Individuale o del rappresentante legale se trattasi di una persona giuridica;
- 4) un certificato originale di attribuzione della partita IVA, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, o una sua copia conforme autenticata;
- 5) Il mandato (non obbligatorio) rilasciato a uno studio professionale (o anche a terzi) valido inizialmente per l'espletamento delle formalità d'iscrizione e successivamente per la presentazione delle dichiarazioni CA3 (dichiarazioni TVA periodiche), per l'accreditamento e per l'ottenimento d'informazioni e la domiciliazione nei confronti del SIE;

www.michelinimauro.fr ⇨ studio → L'organizzazione e il funzionamento dello studio 24) Mandato per le immatricolazioni in Francia- 05/07/2013

- 6) l'iscrizione al VIES; questa iscrizione è una condizione indispensabile per l'ottenimento del numero di TVA;

- 7) allegare obbligatoriamente copia delle fatture di acconto eventualmente fatte, copia delle fatture eventualmente già ricevute, copia dei preventivi, con i clienti e con i fornitori subappaltanti, e copia di tutti i contratti, anche in italiano. L'ideale rimane comunque l'invio della Raccomandata AR del modulo IMP con tutti gli allegati, prima dell'inizio di qualsiasi attività, anche se vige una certa tolleranza in materia.

Sono tre sostanzialmente i casi che impongono l'identificazione alla TVA ai sensi dell'art.259 A-2°:

- 1) Quando abbiamo a che fare con una clientela di "privati", persone fisiche o comunque di non assoggettati alla TVA; tra gli altri ricordo in particolare le SCI (società civili immobiliari) che normalmente sono fuori dal campo di applicazione della TVA (se si escludono le SCCV, società civili di costruzione vendita e le SCI, alquanto rare, che hanno fatto l'opzione per la TVA).

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) Identificazioni – TVA → Demande avis de règlement TVA sur une facture italienne data 08/11/2012

Vedi il caso 1 per le SCI e il caso 4 per i soggetti italiani (clienti) non identificati alla TVA www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) Identificazioni – Formulari → IMP + Mandat data 11/09/2012

- 2) Quando abbiamo a che fare con imprese (fornitori) non identificate alla TVA; trattasi normalmente delle imprese subappaltatrici che vengono in Francia al seguito dell'impresa subappaltante.

Vedi casi 2 e 3 www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) Identificazioni – Formulari → IMP + Mandat data 11/09/2012

- 3) Quando abbiamo a che fare con imprese (clienti) identificate alla TVA ma l'introduzione di materiale in Francia da parte nostra supera i 460.000,00 € nel corso dell'anno solare obbligando l'impresa (italiana) non residente a compilare e a spedire la DEB (déclaration d'échange des biens) (vedi paragrafo DEB/INTRASTAT).

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) a) TVA – Identification des assujettis à la TVA. Data 24/01/2014

Ricordo che siamo sempre nell'ambito della prestazione di servizi: www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) a) TVA – Agenzia delle dogane di Roma articolo 7 quater, articolo 41, o tutti e due? data 08/10/2012.

ANNOTAZIONI (per l'IMP): è consigliabile barrare la casella stagionale anziché eccezionale, quando l'attività non è permanente; si mantiene così in essere la posizione della TVA senza dover procedere a eventuali radiazioni o riattivazioni, usufruendo inoltre della semplificazione di dovere inviare la dichiarazione CA3, solo quando si realizzano delle operazioni imponibili attive o passive (per cassa).

QUID: come fare le fatture prima che sia arrivato il numero di TVA? E' sufficiente annotare nel corpo della fattura che la "TVA est en cours d'attribution".

NOTA BENE: Il regolamento del Consiglio UE numero 282/2011, ha fornito una nozione di stabile organizzazione, valida ai fini IVA (TVA). Questa nozione di stabile organizzazione valida ai fini IVA(TVA), si identifica ora con qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie, nonché di provvedere ai servizi di cui assicura la prestazione. La sola disponibilità di un numero di identificazione ai fini IVA (TVA) non è comunque, di per sé, sufficiente a far supporre l'esistenza di una stabile organizzazione, valida ai fini IVA(TVA).

Qualora l'impresa italiana, senza stabile organizzazione in Francia (ai fini delle imposte dirette di cui all'articolo 5 della Convenzione Italia Francia), a seguito dell'incremento dell'attività migrasse da soggetto identificato ai fini della TVA a stabile organizzazione ai fini della TVA, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche se non fosse stabilito per tempo che, nel caso in cui la stabile organizzazione ai fini della TVA, agisca come soggetto passivo stabilito, quest'ultima risulterebbe debitrice d'imposta: sia nel caso delle tradizionali operazioni attive, ad esempio effettuate nei confronti di privati, persone fisiche o comunque di non assoggettati alla TVA, tra gli altri ricordo in particolare le SCI (società civili immobiliari) che normalmente sono fuori dal campo di applicazione della TVA, sia nell'ipotesi di operazioni attive, non assoggettate alla TVA, effettuate nei confronti di persone giuridiche assoggettati alla TVA (SARL,SA,SAS), come una qualunque persona fisica o giuridica assoggettata alla TVA nazionale.

Lo stesso rischio viene corso da tutte le imprese italiane che, operando solo nei confronti di persone giuridiche assoggettati alla TVA (SARL, SA, SAS) in Francia, non possono identificarsi alla TVA, ma che in virtù della dell'incremento dell'attività si vedrebbero attratte nell'ambito della TVA, dall'applicazione della nozione di stabile organizzazione ai fini della TVA.

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) Identificazioni – Formulari → Identificazioni – IVA in Francia data 11/09/2012

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) Identificazioni – Formulari → IMP + Mandat data 11/09/2012

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) Identificazioni – TVA → Identificazione diretta in Francia per la costruzione di case a partire da pezzi prefabbricati data 24/06/2010

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) Identificazioni- 1.2.5. Identificazioni- Cantieri e distacco dei lavoratori dipendenti – I cantieri nel Principato di Monaco e le sue autorizzazioni data 22/12/2014

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) Identificazioni- 1.2.1 Formulari → IMP-DECLARATION DE CESSATION data 17/05/2016

b) La fatturazione attiva e passiva: esempi pratici di fatturazione con TVA francese, art. 41, 7 ter e 7 quater

Rapporti con i fornitori italiani:

- 1- I fornitori italiani, per i soli materiali (senza la posa in opera) dai medesimi inviati direttamente sul cantiere francese, emettono fattura per operazione non imponibile art. 41 nei confronti dell'impresa italiana identificata direttamente alla TVA; l'impresa italiana, nella propria contabilità generale e IVA italiana, deve annotare ai fini IVA tale fattura emessa dai fornitori italiani e effettuare l'operazione di autoliquidazione (reverse charge) nel proprio CA3 a partire dalla propria identificazione diretta alla TVA.
- 2- Se i fornitori italiani consegnano direttamente i loro materiali presso la sede italiana, emettono una normale fattura con IVA italiana; a sua volta l'impresa italiana inoltra il materiale presso il suo cantiere francese con un DDT, emette una fattura non imponibile, articolo 41 per il trasferimento del materiale sul cantiere francese, nei confronti della sua identificazione diretta alla TVA, che

effettua l'operazione di autoliquidazione (reverse charge) nel proprio CA3. Attenzione alla soglia di applicabilità della DEB.

- 3- I fornitori italiani consegnano direttamente i materiali al cantiere francese (senza la posa in opera) ed emettono fattura non imponibile articolo 58 del DL 331/93 nei confronti dell'impresa italiana e quest'ultima emette una fattura non imponibile, articolo 41 di trasferimento del materiale sul cantiere francese, nei confronti della sua identificazione diretta alla TVA, che effettua l'operazione di autoliquidazione (reverse charge) nel proprio CA3. Attenzione sempre alla soglia di applicabilità della DEB.

Rapporti con i fornitori francesi:

I fornitori francesi, che consegnano materiale sul cantiere francese (senza la posa in opera), fatturano normalmente con TVA al 20%, mentre coloro che fatturano delle prestazioni di servizi fatturano in esonero da TVA ai sensi dell'articolo 283-1 del CGI (vedi parere sottostante).

Per quanto riguarda la fatturazione passiva, molto spesso ci troviamo di fronte a fornitori francesi che fatturano all'impresa italiana non residente identificata alla TVA, prestazioni di servizi con la TVA francese: questa attitudine è errata come dimostra anche la risposta ricevuta in data 06/02/2013. La TVA francese non deve essere applicata. Vedi Eric Dubouchet ispettore delle finanze pubbliche 0033-1-57338617 www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 1) a) Identificazioni – L'IVA in Francia data 06/02/2013

Non sempre la risposta è immediata e chiara come nel caso del quesito precedente; purtroppo ci sono ancora degli uffici periferici che hanno difficoltà ad acquisire il meccanismo dell'autoliquidazione quando siamo di fronte ad un'impresa non residente identificata alla TVA; www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) Identificazioni – TVA - TVA e controllo sui cantieri; l'ufficio non risponde data 01/03/2013

Rapporti con i clienti

La fattura viene emessa dall'identificazione diretta alla TVA ai sensi dell'articolo 283-1 del CGI; con TVA al 20%(o a aliquota ridotta al 10 % o al 7%)quando abbiamo a che fare con una clientela di "privati", persone fisiche o comunque di non assoggettati alla TVA; tra gli altri ricordo in particolare le SCI (società civili immobiliari); o in esonero di

TVA ai sensi del 7 quater D.P.R.633/72-283-1 del CGI quando abbiamo a che fare con imprese (clienti)francesi soggette normalmente alla TVA o imprese italiane identificate alla TVA. Il cliente, francese o italiano identificato alla TVA, effettua il reverse charge (l'autoliquidazione) sul proprio CA3. Ma mentre l'identificazione diretta la registra sul proprio CA3, l'impresa italiana, nella sua contabilità ai fini IVA, la considera un Fuori Campo IVA.

Va tuttavia ricordato che a partire dal 01/01/2013 le fatture Fuori Campo IVA (il 7 quater) pur essendo sempre considerate non soggette, entreranno a comporre il volume d'affari.

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 1) a) L'IVA in Francia - Cessione di beni in Francia tra due soggetti non residenti data 14/03/2013

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) a) TVA – Agenzia delle dogane di Roma articolo 7 quater, articolo 41, o tutti e due? data 08/10/2012

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) identificazioni a) TVA- Declaration TVA data 07/06/2018

c) Il “reverse charge” tra impresa subappaltante e impresa subappaltatrice.

La legge finanziaria francese, a partire dal 2014, instaura un dispositivo di autoliquidazione della TVA per i lavori di costruzione, compresi quelli di riparazione, di pulizia, di manutenzione, di trasformazione e di demolizione effettuati in relazione a un bene immobile, da un'impresa subappaltatrice assoggettata alla TVA per conto di un'impresa subappaltante assoggettata anch'essa alla TVA.

L'amministrazione finanziaria francese fornisce una lista non esaustiva dei lavori in questione; si tratta di:

- Lavori di costruzione eseguiti dalle diverse professioni che partecipano alla costruzione o al rinnovo dei beni immobili;
- Lavori pubblici e opere del genio civile;
- Lavori di equipaggiamento degli immobili: di incorporazione di elementi che perdono il loro carattere di beni mobili a seguito della loro incorporazione in un bene immobile;
- Lavori di riparazione o di rifacimento avente per oggetto la rimessa a nuovo di un bene immobile o di una installazione a carattere immobiliare;
- Operazioni di pulizia che sono il prolungamento o l'accessorio dei lavori in questione.

La TVA afferente queste operazioni è auto liquidata dall'impresa appaltante.

Al contrario non sono soggetti a questo dispositivo:

- La fabbricazione di materiali o di opere specifiche destinate a l'equipaggiamento di un bene immobile facente l'oggetto dei lavori;
- Le prestazioni intellettuali affidate dalle imprese di costruzione a degli uffici studi o società d'ingegneria;
- I contratti di locazione di mezzi o di materiale di cantiere, anche quando questa locazione s'accompagna del montaggio e dello smontaggio sul sito.

Queste disposizioni si applicano a contratti di subappalto conclusi a partire dal 1° gennaio 2014.

In assenza di un formale contratto di subappalto, è sufficiente l'esistenza di un preventivo, di un buono d'ordine o di qualsiasi altro documento che permetta di stabilire la reale volontà delle parti e l'accordo esistente tra l'impresa principale e il suo subappaltatore per la realizzazione dei lavori subappaltati e il loro prezzo.

La fattura relativa alle operazioni interessate dall'autoliquidazione deve rispettare parecchie condizioni di forma:

- Non deve fare menzione della TVA esigibile;
- Deve fare apparire distintamente che la TVA è dovuta dal subappaltante (assoggettato alla TVA) inserendo la menzione di autoliquidazione.

Si ricorda che a partire dal 01/01/2013 non è più necessario menzionare l'articolo del CGI corrispondente.

Il subappaltatore menziona l'operazione sulla linea del proprio CA3 "altre operazioni non imponibili" mentre il subappaltante lo porta sulla linea del proprio CA3 "altre operazioni imponibili".

Si ricorda che la dimenticanza dell'autoliquidazione in capo all'impresa subappaltante è sanzionata con un'ammenda del 5%.

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 1) a) L'IVA in Francia - Nuovi casi di autoliquidazione – subappalto nel settore dell'edilizia. Data 13/01/2014

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) a) TVA – Autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment. Data 07/04/2014

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) a) TVA- Nouveaux taux de TVA et autoliquidation. Data 07/04/2014

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) a) TVA- Auto-liquidazione della TVA.
Data 05/03/2014

d) **L'identificazione alla TVA e la DEB.**

1 - L'identificazione alla TVA necessaria solo per effettuare la DEB.

Domanda: se il nostro cliente (della Società italiana) è un'impresa assoggetta alla TVA in Francia, il nostro cliente non ha l'obbligo di identificarsi alla TVA in Francia?

Risposta: in applicazione dell'articolo 283-1 del CGI, quando una società straniera non stabilita in Francia fattura a una società, assoggettata alla TVA in Francia, la fatturazione è emessa senza TVA. La Società straniera non essendo debitrice della TVA francese, essa deve indicare sulla fattura il suo numero di TVA del suo paese d'origine così come la menzione "TVA dovuta dal committente articolo 283-1 del CGI".

Per contro, secondo gli elementi che voi mi precisate, se il vostro cliente effettua delle acquisizioni intracomunitarie dall'Italia verso la Francia, egli è soggetto a degli obblighi dichiarativi a livello doganale (DEB).

In ragione di questi obblighi, egli dovrà immatricolarsi alla TVA francese.

In effetti, queste dichiarazioni sono fatte a partire dal numero intracomunitario del dichiarante.

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) identificazione TVA- Data 24/06/2010

2 - L'introduzione di attrezzature (bob cat, carrelli eccetera) e La DEB.

Domanda: Le introduzioni temporanee di materiale e la DEB.

Risposta: Se i beni sono introdotti in Francia per una durata inferiore a 24 mesi e sono utilizzati nello stato, c'è una dispensa da DEB, tanto all'introduzione che alla rispedizione.

3 - L'intrastat.

Domanda: Deve essere fatturata ai sensi dell'art.41 la merce che transita dalla ditta italiana alla sua identificazione alla TVA e dichiarata ai fini INTRA?

Risposta: Deve essere fatta la fatturazione art. 41 ed il modello intrastat per il valore dei beni dalla partita iva italiana alla partita iva francese.

Il modello intrastat deve essere riferito al momento di invio del bene.

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) a) TVA – Identification des assujettis à la TVA data 24/01/2014

e) La compilazione del CA3: esempi pratici

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 3) b) Identificazioni CA3 data 23/04/2014

CA3 – 7A: In questa casella vanno inserite le operazioni attive per vendite di merce e per prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi d'imposta identificati (alla TVA) in Francia; trattasi delle operazioni attive che vengono normalmente fatturate in regime di 7 quater. Il cliente a sua volta autoliquiderà la TVA in regime di reverse charge.

CA3 – 01: In questa casella vanno inserite tutte le operazioni attive per cessioni di merce e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non passivi d'imposta (alla TVA) in Francia; trattasi dei privati e normalmente delle società civili immobiliari. Il tasso applicato è normalmente il 20%, salvo aliquota ridotta del 10%. In questo caso, differentemente dagli altri, la TVA è ben dovuta e sarà esposta nel rigo 08,16 e 32.

CA3-02: In questa casella vanno inserite le operazioni passive per prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi d'imposta(alla TVA)e identificati(alla TVA) in Francia effettuate da soggetti residenti o identificati(alla TVA); trattasi delle operazioni passive che vengono autoliquidate nel proprio CA3 in regime di reverse charge. In effetti la TVA dovuta, vedi rigo 08, si compensa con la TVA deducibile, vedi rigo 20 e 23.

In effetti la legge finanziaria francese, a partire dal 2014, instaura un dispositivo di autoliquidazione della TVA per i lavori di costruzione, compresi quelli di riparazione, di pulizia, di manutenzione, di trasformazione e di demolizione effettuati in relazione a un bene immobile, da un'impresa subappaltatrice assoggettata alla TVA per conto di un'impresa subappaltante assoggettata anch'essa alla TVA.

CA3 – 2A: In questa casella vanno inserite le operazioni passive per prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi d'imposta (alla TVA) in Francia effettuate da soggetti non residenti; trattasi delle operazioni passive che vengono autoliquidate nel proprio CA3 in regime di reverse charge. In effetti la TVA dovuta, vedi rigo 08, si compensa con la TVA deducibile, vedi rigo 20 e 23.

CA3 – 03: In questa casella vanno inserite le operazioni passive per acquisti di merce intracomunitari; trattasi anch'esse di operazioni passive che vengono autoliquidate nel proprio CA3 in regime di reverse charge. In effetti anche in questo caso la TVA dovuta, vedi rigo 08, si compensa con la TVA deducibile, vedi rigo 20 e 23.

CA3 – 3B: In questa casella vanno inserite le operazioni passive per acquisti di merce e per prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi d'imposta identificati (alla TVA); trattasi delle operazioni passive che vengono autoliquidate nel proprio CA3 in regime di reverse charge. In effetti la TVA dovuta, vedi rigo 08, si compensa con la TVA deducibile, vedi rigo 20 e 23.

www.michelinimauro.fr \implies biblioteca 3) b) Identificazioni CA3. Esempi 1-2-3-4-5-
Data 23/04/2014

REGOLA GENERALE

Come regola generale, se un'identificazione alla TVA in Francia, non effettua: 1- cessioni di merce e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non passivi d'imposta (alla TVA) in Francia; trattasi dei privati e normalmente delle società civili immobiliari, 2- non acquista merci sul territorio francese da un soggetto ivi residente ed assoggettato alla TVA, o 3- prestazioni di servizi, eccezionalmente considerati localizzabili in Francia, quali fiere eccetera, ebbene, tutti i CA3 presentati, non esporranno alcun saldo di TVA, né a debito né a credito. Pertanto tutti i CA3 comporteranno nella riga 32, totale da pagare, e nella riga 27 Credito TVA da riportare, un saldo a zero.

f) Le aliquote della TVA.

Dal 01/01/2014 i tassi sono i seguenti (Francia continentale):

Tasso normale 20%

Tasso ridotto 10% (7% per alcune operazioni)

g) Il pagamento della TVA.

Il pagamento della TVA, per coloro che non dispongono di un conto corrente bancario in Francia, nel qual caso si apre la possibilità di usufruire della procedura del tele pagamento, deve essere eseguito di preferenza con bonifico bancario.

Il bonifico va eseguito in tempo utile affinché la Banca di Francia lo possa acquisire nei termini (il 19 del mese), perché non conta la data di partenza, ma quella di arrivo.

Il mancato pagamento nei termini è immediatamente seguito dall'applicazione di una sanzione del 10%.

Per tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione e esecuzione del bonifico bancario si veda

www.michelinimauro.fr ⇒ biblioteca 3) b) Identificazioni – TVA istruzioni per il pagamento della TVA data 05/06/2014

h) I riflessi sulla contabilità italiana.

1° Caso:

Fornitori/consulenti Francesi con proprio numero di TVA, che ci inviano le loro fatture; non imponibile TVA art.259.

Modalità di registrazione:

- 1) Registrazione in Italia ai fini IVA della fattura del fornitore/consulente francese in: FC --) Fuori Campo IVA.
- 2) Non viene effettuata alcuna “integrazione” delle fatture ricevute ai sensi della normativa Italiana in quanto FC
- 3) Viene effettuato dalla identificazione il “reverse charge” nel CA3.

2° Caso:

- X Italia acquista dei beni in Italia da Fornitore Y Italia;
- FO Italia invia direttamente al cantiere in Francia i beni;
- FO Italia vende solo materiale, non c'è posa in opera.

1 - Se il fornitore di beni italiano invia direttamente la merce al cantiere francese:

Soluzione

- FO IT emette fattura art.41 alla identificazione alla TVA
- FO IT presenta il modello intrastat
- X IT registra la fattura come un Fuori Campo IVA solo in prima nota.

- Identificazione alla TVA registra in reverse charge nel CA3.
- Identificazione alla TVA presenta la DEB (se superiore a 460.000€ annuo di introduzione).

2 - Se il fornitore di beni italiano invia direttamente la merce al cantiere francese, con triangolazione:

Soluzione

- X IT registra la fattura art. 58

- X IT emette fattura art.41,2° c. lett. c (per il solo costo dei beni) all'identificazione alla TVA
- X IT registra **la fattura ai soli fini IVA** (non rilevante per il libro giornale, pertanto si effettua lo storno immediato)
- X IT presenta intrastat

- L'Identificazione alla TVA registra in reverse charge nel CA3.
- Identificazione alla TVA presenta la DEB (se superiore a 460.000€ annuo di introduzione).

3° Caso:

Il fornitore Y effettua anche la posa in opera:

1. Se Y consegna direttamente al cantiere la sua merce: emette DDT alla identificazione alla TVA--> **F.C.IVA ART.7 QUATER.**

4° Caso:

La consegna di beni strumentali al cantiere francese:

X IT emette DDT a se stessa con destinazione cantiere FRANCIA --) **causale del trasporto: beni strumentali / materiale in dotazione per la lavorazione presso il cantiere.**

Vedi www.mauromichelini.fr Biblioteca 3) b) Identificazioni – Cantieri e distacco dei lavoratori dipendenti- Prospetto dei cantieri in Francia data 07/11/2014

Vedi www.michelinimauro.fr Biblioteca 3) b) Identificazioni – Formulari- Cantieri edili ed identificazioni IVA in Francia data 11/09/2012

2 – Gli obblighi amministrativi per le imprese non residenti.

a) La decennale

Sono interessate al contratto di assicurazione per la responsabilità decennale per un cantiere di costruzione in Francia le imprese italiane che realizzano, tramite appalto di lavoro in libera prestazione di servizi, un'opera edile o parti di opere escluse le strutture di ingegneria civile regolamentate dall'articolo L 243-1-1 del Codice delle Assicurazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo: opere di muratura, di pavimentazione, impalcatura, copertura, infissi esterni ed interni, impianti di condizionamento, climatizzazione o riscaldamento, impianti elettrici, idraulici, vetreria, lavori stradali.

Le tappe per la stipula dell'assicurazione sono le seguenti:

L'impresa redige il questionario per la RC decennale ed allega i seguenti documenti:

- Certificato di iscrizione CCIAA
- Certificato di assicurazione italiana di responsabilità civile dell'impresa
- Certificato di non sinistrosità rilasciato dall'assicuratore italiano
- Copia dei diplomi professionali del responsabile tecnico
- Elenco dei dipendenti che lavoreranno nel cantiere

Nel questionario deve essere indicata con precisione l'attività che si intende realizzare oggetto dell'assicurazione; qualora l'impresa che stipula l'assicurazione prevede di dare in appalto parte dei lavori è necessario indicare i dati societari dell'impresa

subappaltatrice, la tipologia di lavori assegnati, nonché segnalare se l'impresa subappaltatrice è assicurata con la RC decennale.

L'assicurazione deve essere sottoscritta prima dell'inizio dei lavori indicando in essa la data di inizio e di presunta fine lavori.

Solo dopo l'accettazione del preventivo assicurativo con la redazione da parte dell'assicurazione del contratto di assicurazione con indicate le condizioni oggetto dell'assicurazione nonché le tutele giuridiche nonché la redazione dell'attestazione di assicurazione RC decennale per il cantiere l'impresa potrà iniziare ad operare.

Vedi www.michelinimauro.fr \implies Biblioteca 3) b) Identificazioni – Decennale – assicurazione decennale per i cantieri data 11/09/2012

www.michelinimauro.fr \implies Biblioteca 3) b) Identificazioni – Decennale – Défaut/d'assurance décennale: un risque pour le gérant data 06/06/2018

www.michelinimauro.fr \implies Biblioteca 3) Identificazioni- Cantieri e distacco dei lavoratori dipendenti- Demander une autorisation de chantier data 07/06/2018

3 - Gli obblighi previdenziali per le imprese non residenti: il distacco dei lavoratori dipendenti.

La nozione di distacco

Gli elementi distintivi del distacco

I Soggetti attivi nell'istituto del distacco

Gli adempimenti amministrativi

NOTA BENE: per l'assunzione diretta di lavoratori dipendenti in Francia si veda

www.michelinimauro.fr \implies Biblioteca 1) a) n° 7 data 07/12/2010

a) La nozione di distacco

Il distacco di un lavoratore viene definito dall'art. 30 del D.lgs. 276/2003 che recita "l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa". Il lavoratore può svolgere anche solo parzialmente la sua attività in distacco continuando a svolgere la restante attività presso il distaccante.

Le parti attive in un contratto di distacco sono:

Distaccante: soggetto che invia il dipendente presso terzi

Distaccatario: soggetto presso il quale viene inviato il lavoratore (anche più di uno)

Distaccato: il lavoratore (o più di uno) che viene assegnato ad un altro soggetto per una prestazione temporanea.

Elementi distintivi del distacco:

I requisiti di legittimità del distacco sono i seguenti:

Temporaneità dell'invio all'estero – non superiore a 12 mesi salvo casi particolari di superamento con autorizzazioni Ministeriali preventive –

Permanenza, durante tutto il periodo del distacco, di un legame organico tra il lavoratore distaccato ed il datore di lavoro distaccante (rimane in capo al datore di lavoro distaccante la titolarità del rapporto di lavoro, il potere disciplinare, il potere di recesso del contratto, gli adempimenti connessi agli istituti previdenziali)

Interesse legato ad esigenze produttive del distaccante che deve perdurare per tutta la durata del distacco; qualsiasi interesse produttivo del distaccante legittima il distacco a condizione che non si esaurisca nella mera somministrazione di lavoro ovvero in un interesse esclusivamente di tipo economico – motivi validi di distacco possono essere:

- Ragioni di controllo dell'attività del fornitore
- Collaborazione per la miglior riuscita di un prodotto

- Addestramento del personale dopo la fornitura di un macchinario o impianto complesso

Il venir meno dell'interesse del distaccante, il requisito fondamentale per l'istituto del distacco, comporta l'illegittimità dell'istituto; unica eccezione è per le aziende fortemente in crisi dove, anche il solo interesse economico, è condizione di riconoscimento dell'istituto del distacco al fine di evitare il licenziamento di personale dipendente – in tale caso necessita un accordo sindacale.

Il ricorso all'istituto del distacco può avvenire per:

Personale **già in essere** da inviare in “distacco”

Personale assunto allo scopo di essere **immediatamente** distaccato

Nel primo caso elemento distintivo per un distacco “regolare” è:

- Il permanere del rapporto di dipendenza in capo all'impresa distaccante
- Il lavoratore distaccato deve continuare a svolgere la sua attività per conto della stessa anche al variazione della mansioni che andrà a svolgere; il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.

Nel secondo caso elemento distintivo per un distacco regolare è:

- Il lavoratore, prima dell'assunzione che coincide con la data del distacco, deve risultare iscritto, da almeno un mese, al regime assicurativo dello stato di provenienza;
- Esista un legame organico tra impresa e lavoratore per tutta la durata del distacco

L'impresa distaccante deve esercitare una propria attività sul territorio dello stato da cui distacca il personale; al fine di verificare che non si tratti di un'azienda “fittizia” ma esista con una propria struttura nello stato di origine può essere utile riferirsi ad alcuni elementi qui di seguito elencati:

- L'organico dell'azienda nello stato d'origine rispetto al personale distaccato
- Il luogo nel quale vengono conclusi la maggior parte dei contratti con i clienti
- La nazionalità dei committenti
- L'entità del fatturato realizzato dall'impresa nello stato d'originale

Soggetti attivi nell'istituto del distacco:

Nel punto precedente abbiamo visto che i soggetti che intervengono in caso di distacco sono 3:

Distaccante – il quale:

Rimane titolare del rapporto di lavoro

Sostiene gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi

Compie qualsiasi azione volta alla modifica del rapporto

Mantiene la titolarità delle ferie

Mantiene il potere disciplinare

Mantiene il potere di risoluzione del rapporto di lavoro

Distaccatario – il quale:

Non ha titolarità sul rapporto di lavoro

Rimborsa gli oneri sostenuti dal distaccante

Esercita il potere direttivo sul distaccato solo in relazione alle modalità di esecuzione della prestazione

Manifesta al distaccante esigenze in merito periodo di ferie

Può manifestare al distaccante un eventuale mancanza del distaccato al fine di predisporre un provvedimento disciplinare

Distaccato – il quale:

Fa riferimento al distaccante per gli obblighi relativi al rapporto di lavoro

Fa riferimento al distaccatario in merito al potere direttivo nell'esecuzione della prestazione

Adempimenti amministrativi

Il datore di lavoro (distaccante) **prima** dell'inizio della prestazione è tenuto ai seguenti adempimenti:

Redigere un accordo di distacco temporaneo tra le due sedi (è consigliabile redigerlo sia in lingua italiana che in lingua francese)

Redigere accordo tra le parti (datore di lavoro e dipendente) del distacco

Comunicazione agli Istituti interessati (INAIL – INPS - Direzione Provinciale del Lavoro, Inspection du travail – Centro per l'Impiego)

Si consiglia fortemente di far circolare il personale italiano in Francia con copia della lettera di distacco, in italiano ed in francese, firmata e timbrata della società distaccante e dal distaccatario unitamente all'accordo tra le parti.

a) Adempimenti nei confronti degli istituti da effettuare al momento dell'invio in distacco di personale

1) Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)

a) comunicazione invio in distacco di personale

Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente all'INAIL di competenza territoriale il distacco dei propri lavoratori sul territorio francese.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:

- Nominativo dei dipendenti interessati al distacco;
- Qualifica e mansione del lavoratore/i interessati;
- Natura del lavoro svolto nel territorio francese;
- Durata presunta della prestazione sul territorio francese;

E dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate:

- Se il rischio assicurativo dei dipendenti inviati in distacco **NON CAMBIA**: è possibile spedire una lettera raccomandata/PEC con indicati i dati di cui sopra,

il numero di codice ditta assegnato dall'indicato – è preferibile indicare che il rischio assicurativo non cambia.

- Se il rischio assicurativo dei dipendenti inviati in distacco CAMBIA: occorre telematicamente presentare una nuova richiesta di PAT (posizione assicurativa territoriale) indicando oltre ai dati sopracitati le retribuzioni presunte che andranno a percepire i dipendenti oggetto del distacco.

b) Richiesta di modello PD DA1

Il datore di lavoro dovrà utilizzando il servizio telematico "Richieste modulo PD DA1" richiedere il modello PD DA1; tale modello attesta il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortuni sul lavoro o di malattia professionale per i dipendenti oggetto di procedura di distacco.

L'INAIL esaminata la richiesta invia tramite PEC all'indirizzo indicato in fase di richiesta il documento al lavoratore ed alle autorità competenti.

La richiesta potrà essere eseguita direttamente dal datore di lavoro o tramite un professionista abilitato

Vedi: www.inail.it – sezione modulistica

Se si dovessero verificare problemi di natura tecnica che impediscono al datore di lavoro di richiedere, tramite servizi telematici, il modello, il lavoratore potrà richiedere lo stesso usando il modello cartaceo inoltrandolo, debitamente compilato e sottoscritto, tramite PEC alla sede INAIL territoriale competente.

2) Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.)

c) Comunicazione invio in distacco di personale

Il datore di lavoro a seguito del distacco comunica con semplice lettera raccomandata o tramite il cassetto previdenziale l'invio del proprio personale in distacco indicando il periodo presunto di permanenza sul territorio francese.

Durante la permanenza sul territorio francese al personale viene mantenuta per tutti gli aspetti, senza alcuna autorizzazione, la contribuzione vigente per i lavoratori operanti in Italia.

A tale proposito ai dipendenti spettano tutti gli istituti previdenziali spettanti al personale operante in Italia quali malattia, assegni familiari, Aspi, maternità ecc.

d) Richiesta rilascio certificato di distacco

Il datore di lavoro o il lavoratore stesso richiedono all'Istituto previdenziale il rilascio del certificato di distacco (modello A1) che attesta, nei confronti dell'istituto previdenziale francese (Urssaf e Assedic) il permanere dell'obbligo assicurativo nel regime previdenziale Italiano **ed evitare pertanto** la doppia imposizione contributiva.

Il documento dovrà essere esibito da parte del lavoratore a qualsiasi richiesta da parte delle autorità francesi competenti.

Direzione Provinciale del Lavoro

Il datore di lavoro, comunica alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, tramite lettera raccomandata a.r./pec, il nominativo dei dipendenti che verranno inviati in distacco con le relative mansioni e la durata presunta del distacco.

Unitamente alla lettera potranno essere inviati gli accordi di distacco stipulati tra il datore di lavoro ed i dipendenti interessati.

Inspection du travail

Il datore di lavoro dovrà presentare, prima dell'inizio dell'attività lavorativa sul territorio francese, una "dichiarazione preventiva di distacco" nella quale vengono indicati i dati societari, la località di svolgimento dell'attività, la durata presunta dell'attività sul territorio francese, la tipologia di attività svolta sul territorio francese, i materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività, l'orario di lavoro che presteranno i dipendenti nonché l'elenco dei dipendenti con relativi dati anagrafici, mansioni e livelli.

La dichiarazione dovrà essere redatta in lingua francese e spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricezione, pec o via fax all'"Inspection du travail" del luogo dovrà avverrà la prestazione.

La modulistica per la predisposizione della dichiarazione è reperibile sul sito:

<http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/detachement-de-salaries,407/le-detachement-temporaire-en,2452.html>

La mancata presentazione della dichiarazione è punita con una sanzione fino ad un massimo di € 750,00.

DISTACCO E TRASFERTA

Centro per l'impiego

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare direttamente o per tramite di un intermediario in via telematica il distacco al Centro per l'impiego tramite il modello UNIFICATO LAV.

In esso dovranno essere indicati tutti i dati del lavoratore, il periodo presunto di distacco, il luogo nel quale verrà distaccato il dipendente, presso chi verrà distaccato.

Il libro unico del lavoro

Il datore di lavoro dovrà mensilmente effettuare la registrazione del personale distaccato sul LIBRO UNICO DEL LAVORO.

Le registrazioni dei distaccati nel Libro Unico del Lavoro, possono essere realizzate senza particolare obbligo di formato, e in particolare anche in forma di elenco, il cui elaborato sarà da ricomprendersi nella numerazione sequenziale del Libro Unico, purché l'elenco contenga per ciascun soggetto tutti i dati richiesti.

Copia del libro unico del lavoro dovrà essere inviata presso il cantiere dove i distaccati prestano la loro attività a disposizione delle autorità competenti.

Si consiglia di indicare sul cedolino quanto segue:

NOTA – dipendente distaccato dal ----- al ----- presso la nostra sede secondaria sita in ----- . La prestazione lavorativa riportata sul LUL si riferisce all'orario di lavoro eseguito presso il distaccatario.

Parità di trattamento tra lavoratori distaccati e non

Il datore di lavoro distaccante ha l'obbligo di applicare le "medesime condizioni di lavoro" previste dalla legislazione del territorio dove viene inviato il lavoratore in distacco; nello specifico l'attività svolta dal personale in distacco sul territorio

francese, è soggetta, per il periodo di permanenza, alla legislazione francese per quanto concerne i seguenti istituti:

- Periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo
- Durata settimanale dell'orario di lavoro (nel caso specifico 39 ore)
- Durata minima delle ferie annuali retribuite
- Rispetto delle paga base previste dal CCNL di categoria, comprese le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario
- Sicurezza, salute ed igiene sul lavoro
- Tutela delle lavoratrici madri
- Parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione

Aspetti fiscali

Al distaccante fanno capo tutti gli adempimenti amministrativi di carattere fiscale quali:

- Il versamento mensile delle imposte trattenute al dipendente in quanto sostituto d'imposta
- Consegna annuale della certificazione MODELLO CUD
- Trasmissione annuale del modello 770/semplificato

Aspetti previdenziali ed assistenziali

Al distaccante fanno capo tutti gli adempimenti amministrativi di carattere previdenziale quali:

- Il versamento mensile della contribuzione previdenziale ed assistenziale in quanto gli obblighi contributivi rimangono in capo al distaccante
- L'invio mensile del modello uniemens ai fini pensionistici
- Il versamento annuale del premio relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali
- Trasmissione del modello "autoliquidazione INAIL" annuale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Il datore di lavoro (distaccante) ha l'obbligo in caso di infortuni su lavoro e di malattia professionale di procedere, entro 48 ore dalla ricezione della notizia, con la denuncia di infortunio nella quale dovrà indicare oltre ai dati societari, ai dati del dipendente, la PAT, i dati del distaccatario, le modalità con le quali è avvenuto l'infortunio nonché i dati retributivi riferiti ai 15 giorni prima dell'infortunio.

Una copia del certificato medico dovrà essere fornita solo se richiesta dall'INAIL competente.

Copia della denuncia, sempre entro 48 ore, dovrà essere trasmessa alle Autorità di Pubblica Sicurezza del territorio nel quale è avvenuto l'incidente.

Il regime fiscale della retribuzione convenzionale

Ai fini dell'applicazione del regime di tassazione su una base forfettaria (cosiddetta retribuzione convenzionale articolo 51 comma 8 bis del TUIR) occorre tener presente che devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) Il dipendente deve poter essere considerato residente fiscalmente in Italia ai sensi dell'art. 2 comma 2 del TUIR. Si intende residente fiscalmente in Italia colui che:
 - Risulta essere iscritto all'anagrafe comunale della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta (in sostanza deve essere iscritto per oltre 183 giorni per anno solare).
 - Risulta avere la residenza ai sensi del codice civile (risulta avere cioè una dimora abituale in Italia) (articolo 43 del codice civile).
 - Risulta avere il domicilio sempre ai sensi del codice civile (risulta cioè avere il proprio centro di interessi economici in Italia) (articolo 43 del codice civile).

Il realizzarsi anche di uno solo di tali requisiti determina la qualità di residente fiscale in Italia, in quanto tali criteri sono alternativi e non concorrenti.

NOTA BENE: La normativa italiana dispone che un soggetto, al verificarsi di almeno una delle condizioni di cui sopra, è residente fiscalmente in Italia per l'intero anno fiscale, oppure che non lo è. Non è riconosciuta la possibilità di essere considerato

residente fiscale per una sola frazione dell'anno fiscale, condizione che è invece riconosciuta dalla Francia.

Chiaramente al verificarsi della condizione di residente fiscale in Italia ne consegue che, sempre sulla base dell'articolo 3 comma 1 del TUIR, il soggetto è tassato in Italia su base mondiale, per i redditi ovunque prodotti (e quindi anche per quelli francesi).

Vediamo a questo punto invece quali sono le condizioni per essere considerato residente fiscale in Francia; ebbene la norma di riferimento, che è l'articolo 4 1° comma del CGI lettere a, b, c, prevede la nozione di "foyer". Il "foyer" nell'accezione francese è qualcosa di più ampio della nozione di nucleo familiare, è veramente il luogo fisico dove viene svolta effettivamente l'attività familiare. Di conseguenza occorre prestare una particolare attenzione a quei casi in cui il lavoratore si trasferisce, seppur temporaneamente, ad esempio con il proprio coniuge, perché in questi casi il rischio è di vedersi considerato residente fiscale in Francia e ivi imposto per tutti i redditi ovunque prodotti.

- b) L'attività deve essere svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità tipico dei rapporti di distacco
- c) L'attività svolta deve costituire l'oggetto esclusivo e prevalente del rapporto di lavoro

Le retribuzioni convenzionate vengono pubblicate annualmente nel mese di Gennaio con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Per determinare la retribuzione convenzionale da applicarsi al fine del calcolo delle imposte, il conteggio che dovrà essere applicato è il seguente:

$$\text{Reddito annuo lordo} / 12 \text{ mensilità} = \text{retribuzione media mensile}$$

La retribuzione media mensile dovrà essere confrontata con le fasce di retribuzione previste dal Decreto del Ministero del Lavoro.

Normalmente il carico fiscale e contributivo sulla busta paga del cosiddetto regime convenzionale è sensibilmente inferiore a quello standard.

Molte imprese, spesso per una non conoscenza della norma, non applicano il regime convenzionale; ricordiamo loro che così facendo si espongono a delle rivendicazioni da parte dei loro dipendenti in quanto la non applicazione della norma li ha sensibilmente penalizzati.

4. “Le representant”

Vedi www.mauromichelini.it ⇨ Biblioteca- Identificazioni- Identificazioni cantieri e distacco dei lavoratori dipendenti- il “répresentant” e la legge Macron data 07/02/2017

5. “Le Carte BTP”

Vedi www.mauromichelini.it ⇨ Biblioteca- Identificazioni- 1.2.5 Identificazioni cantieri e distacco dei lavoratori dipendenti- “Carte BTP” data 04/06/2018

Che cosa prevede la Convenzione Italia - Francia contro le doppie imposizioni

www.michelinimauro.fr ⇨ biblioteca 2) a) Convenzioni contro le doppie imposizioni – Convenzione Italia- Francia 05/10/1989

L'articolo 51/8 bis del Tuir dispone che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398

L'articolo 15 della Convenzione Italia - Francia dispone che, affinché le remunerazioni che un lavoratore italiano percepisce in corrispettivo di un'attività svolta in Francia siano imponibili solo in Italia, occorre che si verifichino simultaneamente le 3 condizioni previste dalla lettera a) b) e c) del secondo comma del suddetto articolo:

- Il soggiorno del lavoratore italiano in Francia non deve superare complessivamente i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato
- Le remunerazioni sono pagate da o per conto della società italiana
- L'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione che la società italiana ha in Francia

Il venir meno anche di una sola delle tre condizioni fa scattare una serie di adempimenti di seguito elencati:

- 1) Il lavoratore ha l'obbligo di predisporre la dichiarazione dei redditi francese (2042) con il conseguente pagamento delle imposte sul territorio francese normalmente entro il 16 giugno dell'anno successivo alla percezione del reddito; tale dichiarazione viene presentata partendo dal CUD, quando non

siamo in presenza di una stabile organizzazione in Francia. Tale dichiarazione va inviata al SIP NR 10 rue du Centre-TSA 20011 93465NOISY LE GRAND in formato elettronico o cartaceo.

NOTA BENE: l'articolo 5 della Convenzione Italia Francia considera stabile organizzazione, tra gli altri, un cantiere la cui durata superi i 12 mesi. Prestare quindi attenzione. Quando invece siamo in presenza di una pluralità di cantieri che presi singolarmente non superano la durata di 12 mesi, la realizzazione del requisito della stabile organizzazione non è scontata (vedi www.michelinimauro.fr ⇒ biblioteca 1) b) Prezzi di trasferimento e stabile organizzazione – Chalet in Corsica: in attesa di risposta data 17/05/2013) www.michelinimauro.fr ⇒ biblioteca 1) b) Prezzi di trasferimento e stabile organizzazione – Stabile organizzazione e cantiere la cui durata è superiore ai 12 mesi data 13/09/2013. Si rischia comunque di ricadere nella nozione sopracitata di stabile organizzazione ai fini della TVA con tutte le sue conseguenze.

Il tasso applicabile è normalmente il 20% (197 A del CGI)

www.michelinimauro.fr ⇒ biblioteca 2) c) Articolo 15 Convenzione Francia – Italia – No comment. Data 01/02/2011

www.michelinimauro.fr ⇒ biblioteca 2) c) Articolo 15 Convenzione Francia – Italia – No comment un anno dopo. Data 05/04/2012

www.michelinimauro.fr ⇒ biblioteca 2) c) Articolo 15 Convenzione Francia – Italia – RAS e Distacco. Data 04/03/2013

www.michelinimauro.fr ⇒ biblioteca 2) c) Articolo 15 Convenzione Francia – Italia – L'applicazione della ritenuta alla fonte (RAS) per i dipendenti italiani distaccati in Francia. Data 04/02/2014

Spesso si presenta il problema dell'applicabilità della ritenuta alla fonte sui redditi corrisposti ai non residenti fiscalmente in Francia (articolo 182 A e 197 del CGI).

L'art.165- Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. (N.D.R: ex art. 15)

Comma 4: la detrazione dev'essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente, si applica quanto previsto al comma 7.

Comma 5: la detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

Comma 7: Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

Se è già decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

- 2) L'amministrazione fiscale francese invia al lavoratore l'"avis d'impot" (sorta di cartella esattoriale) solitamente nei mesi di Settembre/ottobre dello stesso anno, anche se ultimamente a causa dei ritardi accumulati può arrivare anche entro il mese di maggio dell'anno successivo.
- 3) il lavoratore versa le imposte sul territorio francese a seguito dell'"avis d'impot" ricevuto e recupera le stesse, o in base al conguaglio del proprio datore di lavoro italiano, articolo 23 del D.P.R. 600/72, cosa improbabile dato lo sfasamento temporale di cui sopra, o sulla base dell'articolo 165 del TUIR, come credito d'imposta, per redditi prodotti all'estero, nel quadro CR, in fase di dichiarazione 730 o del modello Unico nel mese di giugno/luglio e perfino settembre dell'anno in cui è avvenuto il suddetto pagamento. Si pone comunque il problema di come finanziarie queste imposte che vengono pagate in Francia: è fortemente consigliato di anticipare l'esborso finanziario in capo alla società.
- 4) **NOTA BENE:** in assenza di dichiarazione in Italia del reddito di fonte estera, il credito d'imposta è perduto (vedi comma 8 articolo 165 del TUIR). Fare quindi estrema attenzione alla sua dichiarazione, in quanto in sede di verifica, laddove non fosse stato dichiarato il reddito di fonte estera, il relativo credito d'imposta è definitivamente perduto.

Qualora il dipendente invece non abbia più un sostituto d'imposta in Italia, dovrà fare alternativamente, o un riporto dell'eventuale credito irpef che proviene da dichiarazione Unico o una sua richiesta di rimborso, che però allungherà sensibilmente i termini per il recupero del proprio credito.

NOTA BENE: in caso di sfasamento temporale tra il reddito dichiarato all'estero e in Italia e il riporto nel modello Unico, del relativo credito d'imposta maturato, in seguito ai ritardi nell'emissione dell' "avis d'impot", in assenza di ulteriori redditi prodotti in Italia per l'anno in questione, il credito d'imposta non va perduto in quanto il quadro CR prevede la possibilità di "riliquidare" le annualità precedenti. In alternativa si può sempre richiedere la riliquidazione direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'unico inconveniente, anche in questi casi, rimane sempre il recupero del credito d'imposta, o con delle imposte successive o solamente mediante la richiesta di rimborso.

Ai fini del recupero dell'imposta pagata in Francia occorre tenere agli atti, unitamente alla dichiarazione dei redditi presentata (2042), i seguenti documenti:

- a. L' "avis d'impot"
- b. La contabile del pagamento delle imposte pagate a titolo definitivo (articolo 165 del TUIR).

www.michelinimauro.fr \implies biblioteca 3) a) Credito d'imposta – articolo 165 TUIR – Richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate. Data 15/04/2013

RIEPILOGO DOCUMENTI MINIMI DA CONSERVARE IN CASO DI VISITA ISPETTIVA

Elenco dei documenti da conservare presso l'azienda distaccataria da esibire a richiesta del personale ispettivo:

Copia comunicazione inviata all'INPS con relativa ricevuta di trasmissione

Copia comunicazione inviata all'INAIL con relativa ricevuta di trasmissione

Modelli A1 INPS

Modello DA 1 INAIL

Elenco dei lavoratori

Comunicazioni preventive con relative ricevute inviate all'Inspection du travail

Comunicazioni UNILAV distaccati

Documenti di riconoscimento dei lavoratori

Permessi di soggiorno in corso di validità per dipendenti extracomunitari

Contratti individuali dei lavoratori distaccati

Visura camerale azienda

Contratto commerciale tra l'impresa distaccante e impresa distaccataria

Certificato medico di idoneità alla mansione svolta dai dipendenti

Piano Operativo sulla sicurezza (qualora previsto)

Copia Libro unico del Lavoro per i dipendenti interessati